Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 94.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 . . . . Pag. 1014

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 95.
Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689 . . . Pag. 1014

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 96.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 . . . . Pag. 1015

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 97.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 . . . . Pag. 1015

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 98.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 . . . . Pag. 1016

LEGGE 6 marzo 1953, n. 99.
Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori . . . . Pag. 1016

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1952.
Sostituzione di componenti della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette . . . . Pag. 1016

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia . . . . Pag. 1017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito di ricorso. Pag. 1017

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano (Arezzo) . . . . Pag. 1017

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960) . . . . Pag. 1017
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1017
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1018

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1018

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione . . . . Pag. 1018
Concorso per esami a novantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi . Pag. 1021
Concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi . . . Pag. 1025

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 94.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 95.

Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 — Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15 % sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450 giornaliere.

Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potrà essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi ».

Art. 2.

Le quote di appoggio fissate dall'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in L. 8000, per le linee costruite prevalentemente con pali in legno, e L. 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue:

1. *Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in legno*:

a) per ogni Km. di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 cm. dai rimanenti . . . . L. 36.000

b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm. dai rimanenti . » 24.000

c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato . » 12.000

d) per ogni Km. di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa » 6.000

2. *Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro*:

a) per ogni Km. di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 cm. dai rimanenti . L. 54.000

b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm. dai rimanenti . . . . . » 36.000

c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato . . . . » 18.000

d) per ogni Km. di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa . . . » 9.000

Art. 3.

Qualora la posa dei circuiti indicati ai comma c) e d) dei punti 1 e 2 del precedente articolo abbia carattere provvisorio, o sia richiesta per un periodo limitato, il versamento della relativa quota di appoggio potrà essere effettuato, a domanda degli interessati, in 10 rate trimestrali anticipate di eguale importo. Se nel frattempo venisse richiesta la demolizione del circuito, l'utente si intenderà esonerato dal pagamento delle rate non ancora maturate.

Art 4.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 28 luglio 1950, n. 689. Il versamento della quota di concorso dovuta dai Comuni per l'istituzione del servizio telegrafico verrà effettuato con le modalità indicate dagli articoli 25 e seguenti del

Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1950, il canone di manutenzione dovuto dai Comuni ai sensi dell'art. 7 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è soppresso.

Art. 6.

Per le ulteriori modificazioni alla misura delle quote stabilite dalla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1950-51 entro il limite del 40 % delle misure stabilite dalla presente legge, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

L'art. 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è così sostituito:

« Art. 5. — Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1, per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951 in L. 600.000.

Per i tronchi speciali costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato e per i quali vengono da queste ultime forniti i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 600.000 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1950, n. 269. è così sostituito:

« Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprietà dei Telegrafi ceduti in uso alle predette Società, saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà ».

Art. 9.

Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 96.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, concernente la prelevazione di L. 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 97.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, concernente la prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 98.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, concernente la prelevazione di L. 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 6 marzo 1953, n. 99.

Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.

Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:

a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

Art. 3.

Sono dovuti, nel primo lunedì dopo Pasqua di ciascun anno, per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie:

1) i sovraprezzi sugli ingressi nei locali nei quali si dànno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, di cui l'art. 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1571;

2) il sovraprezzo sull'ingresso nei casinò da gioco, di cui l'art. 3 della legge stessa;

3) i sovraprezzi di cui gli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima, sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e per i viaggi eseguiti con mezzi di qualsiasi specie sulle linee urbane ed extraurbane gestite da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Per l'applicazione e l'esazione dei sovraprezzi suddetti valgono le norme stabilite dalla detta legge 22 novembre 1952, n. 1571, in quanto non sia diversamente stabilito.

Art. 4.

Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1952.

Sostituzione di componenti della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1946, numero 15532;

Viste le proposte formulate dalla Federazione italiana lavoratori esattoriali per la sostituzione di due propri rappresentanti in seno alla Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Decreta:

Il sig. Monforte Ferrario avv. Luigi è nominato membro effettivo della Commissione suddetta, quale rappresentante della Federazione italiana lavoratori esattoriali, in sostituzione del sig. Consoni dott. Paolo.

Il sig. Spada Onofrio è nominato membro supplente, quale rappresentante della stessa Federazione, in sostituzione del sig. Pala rag. Fernando.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno, oltre che dal dott. Motto Aldo, capo sezione nel Ministero delle finanze, anche dai seguenti funzionari:

Paparelli dott. Ugo, consigliere nel Ministero delle finanze;

Camponi dott. Giuseppe, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 277

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 22543/Ca.3 in data 10 settembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gennari Giuseppe, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto destinato ad altro incarico, con il sig. Garibaldi Stefano della stessa associazione sindacale;

Ritenuto pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gennari Giuseppe è sostituito con il signor Garibaldi Stefano, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1953, è stato respinto il ricorso prodotto in via straordinaria al Capo dello Stato in data 11 giugno 1952 da Cannella Concetta vedova Giunta nell'interesse delle minori sorelle Giunta fu Emanuele e da Giunta Lucia fu Emanuele da Vittoria avverso la deliberazione 11 dicembre 1951 del commissario straordinario dell'Opera nazionale orfani di guerra di rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente stessa, contro la deliberazione 5 maggio 1951 del Comitato provinciale orfani di guerra di Ragusa con la quale venne negato il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra alle predette minori.

(1276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 17 febbraio 1953, n. 221, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano, approvato con il decreto Ministeriale 19 febbraio 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 19 febbraio 1955.

(1283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In applicazione all'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio 21420, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Belluno. — Persona che ha denunziato il titolo: Talamini Antonio fu Giulio domiciliato a Borca di Cadore. — Capitale nominale L. 5000.

Numero del titolo provvisorio 21421, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Belluno. — Persona che ha denunziato il titolo. — Talamini Antonio fu Giulio domiciliato a Borca di Cadore. — Capitale nominale L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 marzo 1953

(1235) *Il direttore generale*: SALIMEI

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 9 di diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1953, il numero 251542 riferibile al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), deve intendersi rettificato in 521542.

(1219)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	633,50
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,92	634 —
» Milano	624,95	633,50
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,93	633,50
» Torino	624,94	634 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 16 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,20
Id. 3,50 % 1902	62,80
Id. 3 % lordo	75,40
Id. 5 % 1935	95,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U. S. A. . . . . . Lit. 624,94
1 dollaro canadese . . . . . » 633,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Masera fu Ercole, nato a Milano il 5 maggio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Pavia nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(1300)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43065/12106 del 24 dicembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, aventi valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 1a) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

1) detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati;

2) detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

4) detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

5) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

6) nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta bollata da L. 24, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengono ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi dei provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connesse a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati o invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengono ad un'Amministrazione statale come impiegati civili o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare la domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra nonchè per i concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 3, lettere *a*) e *b*).

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e quelle che risultino entro lo stesso termine prive di qualcuno dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prove scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1953
Registro n. 10, *foglio n.* 139

(1173)

Concorso per esami a novantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive variazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43065/12106 del 24 dicembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, aventi valore legale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

1) detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati;

2) detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

4) detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

5) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

6) nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta bollata da L. 24, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano in possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale

dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948 da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengono ad un'Amministrazione statale come impiegati civili o insegnanti di ruolo: dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 3, lettere *a*) e *b*).

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e quelle che risultino entro lo stesso termine prive di qualcuno dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti al meno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nei Provveditorati agli studi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1953
Registro n. 8, *foglio n.* 252.

(1174)

Concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43065/12106 del 24 dicembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

1) detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati;

2) detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) tutti i suddetti limiti sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superi i 45 anni;

4) detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

5) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

6) nei confronti degli aspiranti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

I) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da lire 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengono ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, su

carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

In merito alla presentazione dei documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengono ad una Amministrazione statale come impiegati civili o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministra-

zione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra nonchè per i concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 3, lettere *a*) e *b*).

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e quelle che risultino entro lo stesso termine prive di qualcuno dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio di cui alla lettera *B*) del precedente art 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice ragioniere in prova nei Provveditorati agli studi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza della finanza e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complettiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1953
Registro n. 8, *foglio n.* 251

(1175)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.